Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 25 novembre 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 25 NOVEMBRE 1955:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 % Parte prima: Serie di titoli sorteggiate per l'ammortamento nella settima estrazione e nelle precedenti Parte seconda: Elenco dei premi attribuiti al Prestito della ricostruzione, redimibile 3,50 %, dei quali non risulta chiesto il pagamento.

(5862)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1096.

Sostituzione dell'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, contenente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore.

Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori.

Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

E' vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti.

In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono.

Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente postale loro intestato.

In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione:

« da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n. intestato al capo dell'ufficio presso l'ufficio dei conti di ».

In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-*bis* C. G.

I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno « localizzato » a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza.

Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo degli assegni.

Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dall'Amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in Tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto.

Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a quello al quale si riferiscono.

In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilità conse-

guenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi mediante decreto Ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 190. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1955, n. 1097.

Inclusione dell'abitato di San Fratello (Messina) fra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato in sostituzione del trasferimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, con il quale l'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fu aggiunto agli abitati indicati nella tabella *E* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Ritenuto che per una parte dell'abitato non si sono verificate ulteriori gravi manifestazioni franose, per cui è sufficiente procedere al suo consolidamento in sostituzione dello spostamento;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 869, emesso dell'adunanza dell'11 luglio 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'abitato di San Fratello, in provincia di Messina — limitatamente alla zona segnata in verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente — è cancellato dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è aggiunto agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge predetta (consolidamento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 189. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1955, n. 1098.

Revisione della misura delle indennità integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181, contenente la delega al Governo ad emanare le norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, concernente l'attribuzione al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile;
Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana, integrata e modificata con la legge 9 luglio 1954, n. 431;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della misura delle indennità integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431, va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio in applicazione dell'art. 7 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430, e successive norme integrative e modificative, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto, d'ufficio, a riliquidazione delle indennità già corrisposte, ai sensi del precedente comma. Ugualmente si provvederà nei confronti del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, *foglio n.* 185. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1955, n. 1099.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali ed ai limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle numero 1 e 2, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, già modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952. n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; le voci:

nn. 7, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 52, 56 e 57 della tabella n. 1;

n. 8 della rubrica « Limiti massimi di peso », nn. 4 e 6 della rubrica « Dimensioni massime », numeri da 1 a 10 della rubrica « Limiti di valore e di assegno », della tabella n. 2;

sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Nella tabella n. 1 di cui al precedente articolo, sono inserite le seguenti nuove voci:

8-*bis* Cartoline di partecipazione a concorsi a premi, richieste di campioni, di opuscoli, di programmi ecc. anche se in forma di buono; cartoline-avvisi di incasso, pagamento e simili ed in genere cartoncini recanti comunicazioni, purchè il testo sia completamente stampato e non rechi, oltre le indicazioni consentite dal regolamento, aggiunte o segni non a stampa atti a costituire corrispondenza tassabile a tariffa superiore . . . . L. 10

36-*bis* - Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali . . . . L. 10

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 187. — CARLOMAGNO

ALLEGATO *A*

(Voci sostituite nella tabella n. 1)

7 —	Fatture commerciali: aventi i requisiti stabiliti dal regolamento	L.	15
9 —	Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale	»	5
10 —	Cedole di commissioni librarie	»	5
14 —	Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case editrici e librarie circa il numero dei pieghi presentati per l'inoltro in via ordinaria e a tariffa ridotta: diritto fisso per ogni piego	»	5
21 —	Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):		
	1) tassa di spedizione: 50% della tassa normale delle stampe dirette all'estero.		
	2) diritto fisso di commissione per ogni richiesta di abbonamento	»	100
	3) diritto di rispedizione	»	100
22 —	Legalizzazione di atti: per ogni operazione, oltre le tasse normali	»	200
24 —	Posta pneumatica:		
	lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa	»	5
	lettere e biglietti oltre i 15 grammi fino a 30 grammi: sopratassa	»	10
34 —	Diritto di assicurazione (oltre la tassa di francatura, di raccomandazione e di ricevuta):		
	Sulle corrispondenze:		
	a) assicurazione ordinaria:		
	per le prime 100.000 lire	»	100
	per ogni 50.000 lire o frazione in più	»	50
	b) assicurazione convenzionale: tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria.		
	c) assicurazione contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):		
	per le prime 100.000 lire	»	100
	per ogni successive 50.000 lire o frazione in più	»	50
	Sui pacchi:		
	per le prime 100.000 lire	»	250
	per ogni successive 50.000 lire o frazione in più	»	125
35 —	Diritto di assegno (oltre le tasse normali)	»	100
37 —	Pacchi ordinari:		
	a) normali:		
	fino a 1 kg.	»	150
	da oltre 1 kg. fino a 2 kg.	»	170
	da oltre 2 kg. fino a 3 kg.	»	190
	da oltre 3 kg. fino a 4 kg.	»	210
	da oltre 4 kg. fino a 5 kg.	»	230
	da oltre 5 kg. fino a 6 kg.	»	250
	da oltre 6 kg. fino a 7 kg.	»	270

da oltre 7 kg. fino a 8 kg. . . . . . . L. 290
da oltre 8 kg. fino a 9 kg. . . . . . . » 310
da oltre 9 kg. fino a 10 kg. . . . . . » 330
da oltre 10 kg. fino a 11 kg. . . . . . » 350
da oltre 11 kg. fino a 12 kg. . . . . . » 370
da oltre 12 kg. fino a 13 kg. . . . . . » 390
da oltre 13 kg. fino a 14 kg. . . . . . » 410
da oltre 14 kg. fino a 15 kg. . . . . . » 430
da oltre 15 kg. fino a 16 kg. . . . . . » 450
da oltre 16 kg. fino a 17 kg. . . . . . » 470
da oltre 17 kg. fino a 18 kg. . . . . . » 490
da oltre 18 kg. fino a 19 kg. . . . . . » 510
da oltre 19 kg. fino a 20 kg. . . . . . » 530

b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 50 %;

c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 75%, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

38 — Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito per espresso di L. 100):
a) normali:
tariffe di cui al n. 37, lettera *a*), maggiorate del 100%;
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 50%;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

39 — Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
a) normali:
tariffe di cui al n. 37, lettera *a*), ridotte del 50%;
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 50%, con arrotondamento per eccesso a lira intera;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

40 — Recipienti vuoti di ritorno:
a) normali:
tariffe di cui al n. 37, lettera *a*), ridotte del 50%;
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce maggiorate del 50%, con arrotondamento per eccesso a lira intera;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

43 — Vaglia ordinari: tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo di L. 5 e il diritto di ricevuta):

fino a L. 1.000	L.	20
da oltre L. 1.000 fino a » 5.000	»	35
da oltre » 5.000 fino a » 10.000	»	50
da oltre » 10.000 fino a » 20.000	»	60
da oltre » 20.000 fino a » 30.000	»	70
da oltre » 30.000 fino a » 40.000	»	80
da oltre » 40.000 fino a » 50.000	»	90
da oltre » 50.000 fino a » 75.000	»	115
da oltre » 75.000 fino a » 100.000	»	140

48 — Riscossioni di crediti: diritto fisso di riscossione per ogni piego d'importo:
fino a L. 100.000 . . . » 100
per ogni successive 50.000 lire o frazione in più » 50
per titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra,
per ogni titolo d'importo:
fino a L. 100.000 . . . » 100
per ogni successive 50.000 lire o frazione in più » 50

49 — Conti correnti postali:
a) versamenti (tassa unica) . . . . . . » 10
b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):
per ogni 100.000 lire o frazione, con un massimo di L. 30, se localizzati L. 10
se all'ordine (tassa unica) . . . » 30
c) estratti di conti richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) . » 20
d) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del mod. ch. *4-bis* (da addebitarsi sul conto del richiedente) » 100
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) » 100

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

Sono parimenti esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati, giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purchè esso non sia inferiore a L. 1000.

Se l'assegno è d'importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda mod. ch. 64 ed annullati.

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del richiedente) . » 100
g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del correntista) . » 200
h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini ch. *8-ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e mod. ch. *8-quater* (da rilasciarsi all'atto della accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . » 5
i) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a 4 tagliandi):
per ogni attestazione . » 10
l) duplicati di certificati di allibramento richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni duplicato . . » 50
m) revoca di postagiro internazionale:
diritto fisso . » 100

52 — Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo di L. 100 o 500	»	20
» » » » » » 1.000	»	50
» » » » » » 5.000	»	100
» » » » » » 10.000 o 20.000	»	150
» » » » » » 50.000 o 100.000	»	200
» » » » » » 500.000 o 1.000.000	»	500

56 — Tassa di reclamo . . . » 50

Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di . » 50

Tale tassa verrà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

57 — Tassa per contrordini e disposizioni dati dai mittenti o dai destinatari:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc., oltre la spesa d'invio per posta ed eventualmente anche quella di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di . » 50

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
BRASCHI

ALLEGATO *B*

(Voci sostituite nella tabella n. 2)

LIMITI MASSIMI DI PESO

8 — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta e cartoncini a stampa di cui alla voce 8-*bis* della tabella n. 1 gr. 15

DIMENSIONI MASSIME

4 — Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta e cartoncini a stampa di cui alla voce 8-*bis* della tabella n. 1 cm. 15×10,5

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

6 — Pacchi:

a) pacchi normali: lunghezza m. 1; somma di questa e del più grande giro, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m. 2;

b) pacchi voluminosi: lunghezza m. 1,25; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m. 2,50;

c) pacchi ingombranti: lunghezza m. 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m. 3.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1 — Assicurazione ordinaria e convenzionale:

a) nei rapporti fra uffici principali e uffici locali:

per le corrispondenze L. 500.000

per i pacchi » 200.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le agenzie, e fra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi » 200.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le ricevitorie (ex collettorie) e fra queste ultime:

per le corrispondenze e per i pacchi » 10.000

2 — Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni » 1.000

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici principali, uffici locali ed agenzie » 200.000

nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie (ex collettorie) e fra queste » 10.000

3 — Vaglia postali:

a) Vaglia a tassa:

Limite minimo (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione) » 100

Limite massimo di ciascun vaglia » 100.000

b) Vaglia di servizio:

Nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione.

Per quelli emessi nell'interesse di altri Enti od Amministrazioni, il limite massimo è:

per gli uffici principali L. 1.000.000

per gli uffici locali » 500.000

per le agenzie » 200.000

4 — Riscossioni di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali » 500.000

nelle agenzie » 200.000

5 — Conti correnti postali:

a) Limiti massimi:

Il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

per gli uffici principali e le sezioni cassa degli uffici dei conti correnti » 5.000.000

per gli uffici locali » 1.000.000

per le agenzie » 200.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a favore dello stesso conto, e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio. Nessun limite massimo è stabilito per le operazioni di postagiro, nonchè per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste.

Limite massimo degli assegni all'ordine » 1.000.000

b) Limiti minimi:

per i versamenti, gli assegni localizzati ed i postagiro (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione) » 100

per gli assegni all'ordine, tranne se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale » 1.000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica possono essere di importo inferiore a quelli anzidetti.

c) Versamenti eccedenti i limiti massimi:

I versamenti, a favore delle Amministrazioni statali o di altri Enti determinati, effettuati in dipendenza di norme legislative, possono essere eseguiti, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione centrale, in eccedenza ai limiti massimi sopra stabiliti.

6 — Risparmi:

a) Limiti massimi (salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione centrale):

per gli uffici principali » 5.000.000

per gli uffici locali » 3.000.000

per le agenzie » 1.000.000

Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari.

b) Limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione) » 100

Questa limitazione non si applica:

1) ai depositi eseguiti con versamento di cedole dei titoli del Debito pubblico al portatore o di rate di interessi su titoli del Debito pubblico nominativi;

2) ai depositi eseguiti su libretti intestati ad Enti ecclesiastici per sopravanzo di rinvestimento di rendita;

3) ai depositi eseguiti su libretti intestati al personale avventizio degli uffici catastali per ritenute di garanzia:

4) ai depositi ordinati per speciali circostanze dall'Amministrazione centrale;

5) ai rimborsi concernenti il prelevamento del credito residuale del libretto e la riscossione degli interessi inscrittivi;

6) ai rimborsi ordinati dall'Amministrazione centrale.

Le operazioni devono essere effettuate per lire intere e non possono comprendere quindi frazioni di lire, tranne nei casi stabiliti dall'Amministrazione.

7. — Buoni postali fruttiferi:
L'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo Ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione centrale:
per gli uffici principali L. 5.000.000
per gli uffici locali » 3.000.000
per le agenzie » 1.000.000

8 — Operazioni effettuate nei recapiti (ex agenzie postali):
I recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a danaro possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici locali o agenzie secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

9 — Operazioni effettuate pel tramite dei portalettere rurali:
Il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere rurali possono servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 10.000.

10 — Operazioni eseguite in titoli anzichè in contanti:
Le operazioni che non implichino un effettivo movimento di danaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anzichè in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattisi di emissione di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 3-*a*) per ciascun vaglia.
Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o di deposito eseguite mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli o di Sicilia, o degli altri Istituti di credito di diritto pubblico indicati dall'Amministrazione centrale, a condizione che siffatti titoli siano intestati al « Cassiere provinciale delle poste col concorso del controllore ».

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
BRASCHI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 18 novembre 1955.

Modalità di applicazione dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della percentuale spettante alle farmacie per il servizio di distribuzione agli assistiti degli Istituti ed Enti, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonchè dei galenici preconfezionati, acquistati direttamente dai predetti Istituti ed Enti presso i produttori;

Ritenuta, inoltre, la necessità di fissare la misura dello sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali da praticare a favore degli Istituti ed Enti sopradetti;

Attesochè l'I.N.A.M., per la distribuzione dei galenici preconfezionati ai propri assistiti, usufruisce, in base a convenzione, di condizioni particolari e sconti superiori al minimo previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visto l'art. 1 della legge 1° maggio 1941, n. 422, che modifica l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Decreta:

Alle farmacie, per la distribuzione di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonchè dei galenici preconfezionati, acquistati direttamente presso i produttori dagli Istituti ed Enti, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, per l'assistenza farmaceutica ai propri assistiti, spettano le seguenti percentuali:

19 % sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili od organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonchè dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, risultante dalle etichette approvate dall'Alto Commissariato;

35 % sul prezzo di acquisto da parte degli Istituti ed Enti predetti dei galenici preconfezionati.

Il pagamento delle predette percentuali è effettuato alle farmacie in base allo scarico che le stesse farmacie debbono formalmente eseguire per i medicinali consegnati agli assistiti.

Qualora gli Istituti e gli Enti citati, non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili od organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini nonchè dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, risultante dalle etichette approvate dall'Alto Commissariato, le farmacie sono tenute a concedere agli Istituti ed Enti indicati dall'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, uno sconto del 17 %.

Detto sconto, nella misura del 5 % è a carico delle farmacie, mentre per il rimanente 12 % le stesse farmacie hanno il diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori.

Le farmacie, per la rivalsa di cui al precedente comma, sono tenute a dare ai fornitori lo scarico formale dei medicinali distribuiti agli assistiti degli Istituti ed Enti predetti.

Per i galenici preconfezionati, le farmacie sono tenute a concedere agli Istituti ed Enti, di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, gli sconti nella misura e con le modalità attualmente praticati all'I.N.A.M. in via convenzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(6988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Rettifica del decreto Commissariale n. 370.24005.21/9.60117 in data 19 gennaio 1955, concernente la donazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di un terreno sito in Biancavilla (Catania).

Con decreto commissariale n. 370.24005.21/9.63718, in data 25 ottobre 1955, si è provveduto a rettificare il decreto commissariale n. 370.24005.21/9.60117 in data 19 gennaio 1955.

Per effetto di tale rettifica l'estensione del terreno sito in Biancavilla (Catania), che forma oggetto della donazione al l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, deve intendersi di mq. 4000, anzichè di mq. 5549,52.

(6099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale in farmacia

La dottoressa Rugiadini Gemma fu Orlando, nata a Pratovecchio (Arezzo) il 17 gennaio 1899, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia rilasciatole dalla Università di Firenze l'11 dicembre 1930, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno 1929-930

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5940)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un casello idraulico sito in Ponte a Cesa (Arezzo)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 8 agosto 1955, n. 13014, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un casello idraulico sito in Ponte a Cesa (Arezzo), distinto in catasto al comune di Marciano della Chiana, foglio 21, part. 9.

(6029)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Unione », con sede in Colliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1955, il dott. Michele Antuori è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Unione », con sede in Colliano, in sostituzione del sig. Nicola De Cesare, dimissionario.

(6031)

Scioglimento della Società cooperativa fra pescatori di arselle « Rinascita », con sede in Cagliari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 novembre 1955, la Società cooperativa fra pescatori di arselle « Rinascita », con sede in Cagliari, costituita con atto del notaio Pau dott. Luigi in data 3 giugno 1953, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza la nomina del liquidatore.

(6083)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale in data 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 424, per la parte relativa alla sanzione del conferimento a favore del capo cann. 1ª classe Sardi Giuseppe fu Giovanni, classe 1906, matricola 10523/Imperia, della croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) effettuato dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 15 settembre 1945;

Considerato che con decreto Presidenziale in data 14 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1948, registro n. 12 Marina militare, foglio n. 87, è stata sanzionata per lo stesso periodo, a favore del sottufficiale sopranominato altra croce al valor militare « sul campo » (30 mesi d'imbarco su siluranti) concessa dal Capo di Stato Maggiore della marina, con determinazione 13 giugno 1943;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il capo cannoniere 1ª classe Sardi Giuseppe fu Giovanni, classe 1906, matricola 10523/Imperia, il decreto Presidenziale in data 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1951, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 424, citato nella premessa del presente decreto, relativo al sanzionamento della croce al valor militare « sul campo », concessa con determinazione 15 settembre 1945, dal Capo di Stato Maggiore della marina.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1955
Registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 247. — BONATTI

(5650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Grotte Santo Stefano », con sede in Grotte Santo Stefano (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 51832, in data 16 novembre 1955, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Grotte Santo Stefano », con sede in Grotte Santo Stefano (Viterbo), deliberate dal commissario prefettizio dell'Ente, con deliberazione n. 3 del 10 maggio 1955.

(6064)

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Torbido », con sede nel comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 50143, in data 26 ottobre 1955, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Torrente Torbido », con sede nel comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), deliberate dal commissario governativo dell'Ente con deliberazione n. 141 del 25 aprile 1954, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(6067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Presidenziale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	N.	Data	Data	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	E.T.F.A.S.														
1	FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni	Donigala Fenugheddu	5.67.52	973	25- 6-52	175 s.o.	30- 7-52	25- 9-55	25-10-55	18	273	284.301	280.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Cagliari	Cagliari
2	FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni	Oristano	174.84.10	974	25- 6-52	175 s.o.	30- 7-52	25- 9-55	25-10-55	18	272	9.725.429	9.725.000	Id. Id.	Id.
3	FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni	Oristano	290.85.08	978	25- 6-52	175 s.o.	30- 7-52	25- 9-55	25-10-55	18	274	9.221.316	9.220.000	Id. Id.	Id.
4	SOCIETA' BONIFICHE SOCIALI SARDE, con sede in Sassari	Fluminimaggiore	1398.67.08	1810	26-10-52	282 s.o.	5-12-52	25- 9-55	25-10-55	18	275	5.638.791	5.635.000	Id. Id.	Id.
	Ente Puglia e Lucania														
5	GIUNGI Ero fu Alfonso e CACCIAGUERRA Francesco di Pietro	Ortanova	30.91.65	3411	18-12-52	14 s.o.2	19- 1-53	25- 9-55	25-10-55	18	276	2.587.680	2.585.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
6	PELLICCIARI Michele fu Saverio	Grottole	13.75.47	2446	29-11-52	302 s.o.1	31-12-52	25- 9-55	25-10-55	18	277	947.792	945.000	Id. Id.	Id.
7	POLINI Maria fu Giuseppe-Antonio	Gravina	278.38.96	1250	4-11-51	276 s.o.	30-11-51	25- 9-55	25-10-55	18	278	15.234.178	15.230.000	Id. Id.	Id.
8	SANZONE Francesco fu Pasquale	San Nicandro Garganico	3.46.71	2503	29-11-52	4 s.o.	7- 1-53	25- 9-55	25-10-55	18	279	312.043	310.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 10 novembre 1955

Visto, p. *Il Ministro*: COLIANCHI

(6015)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex forte di Talamone, sito in comune di Orbetello.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 73 del 31 maggio 1955, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex forte di Talamone, della superficie di mq. 215.510, in comune di Orbetello.

(6028)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Il giorno 23 agosto 1955 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nei posti fonotelegrafici comunali di Poggio San Romualdo, Borgo Tufico, Bassano, Paterno, Vallemerita e Cupo in collegamento con l'ufficio telegrafico di Fabriano (Ancona), rispettivamente mediante i circuiti 6113, 6116, 6117, 6118, 6126 e 6127, realizzato con sei doppini telefonici appositamente posati fra le suddette località.

(6033)

Ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 1° gennaio 1955

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 1° gennaio 1955.

(6100)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 3295, della *Gazzetta Ufficiale* n. 213, del 15 settembre 1955, si chiarisce che la data del decreto che autorizza il mutuo di L. 2.840.000 a pareggio del bilancio 1954 del comune di Malfa (Messina) è del 15 aprile 1955 anzichè del 15 marzo 1955.

(6072)

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 3310, della *Gazzetta Ufficiale* n. 214, del 19 settembre 1955, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1954 del comune di Arienzo (Caserta), autorizzato con decreto in data 7 aprile 1955 è di L. 2.570.000 anzichè di L. 2.750.000.

(6071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 269

Corso dei cambi del 24 novembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,80	624,80	624,79	624,81	624,80	624,80	624,80	624,85
$ Can.	624,75	624,75	624,50	624,75	624,25	624,70	624,625	624,75	624,75	624,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,81	145,81	145,77	145,80	145,80	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	91,09	91,03	91,10	91,08	90,97	91,10	91,09	91,08	91,09	91,10
Kr. N.	88 —	88 —	88,05	88 —	87,96	87,99	87,98	88 —	88,02	88 —
Kr. Sv.	121,15	121,15	121,10	121,15	121,17	121,10	121,65	121,15	121,15	121,15
Fol.	165,63	165,65	165,65	165,65	165,63	165,50	165,62	165,65	165,65	165,60
Fr. B.	12,591	12,591	12,592	12,592	12,585	12,59	12,591	12,592	12,591	12,59
Fr. Fr.	179,40	179,48	179,47	179,50	179,50	179,39	179,49	179,50	179,405	179,40
Fr. Sv. acc.	143,58	143,60	143,62	143,64	143,59	143,60	143,62	143,64	143,60	143,60
Lst.	1761,20	1761 —	1761 —	1760,75	1759,50	1761 —	1760,75	1760,75	1761,25	1761 —
Dm. occ.	149,82	149,81	149,83	149,83	149,78	149,81	149,82	149,83	149,825	149,80

Media dei titoli del 24 novembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60,675
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,80
Id. 5 % 1936	94 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	624,687
1 Fr. Sv. lib.	145,805
1 Kr. Dan.	91,085
1 Kr. Norv.	87,99
1 Kr. Sv.	121,157
1 Fol.	165,635
1 Fr. bel.	12,591
100 Fr. Fr.	179,495
Fr. Sv. acc.	143,63
1 Lst.	1760,75
Marco ger.	149,825

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive competenza	643.443		530.821	
residui	44.869		139.386	
Totale		688.312		670.207
In conto movimento capitali competenza	13.463		22.892	
residui	2.052		21.457	
Totale		15.515		44.349
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	670.225		571.916	
Conti correnti	1.599.914		1.570.877	
Incassi da regolare	373.162		356.503	
Altre gestioni	956.536		822.478	
Totale		3.599.837		3.321.774
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	226		374	
Pagamenti da regolare	14.690		83.781	
Altri crediti	1.267.965		1.464.410	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	492		2.471	
Totale		1.283.373		1.551.036
Totale generale incassi e pagamenti		5.589.395		5.587.366
Fondo di cassa al 31 ottobre 1955		—		2.029
Totale a pareggio		5.589.395		5.589.395

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.029	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	209		
Pagamenti da regolare	137.161		
Altri crediti	472.165		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	21.187		
Totale crediti		630.722	
In complesso			632.751
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.748.297		
Conti correnti	378.078		
Incassi da regolare	55.529		
Altre gestioni	299.853		
Totale debiti			3.481.757
Situazione del Tesoro (passività)			2.849.006

Circolazione di Stato al 31 ottobre 1955:
- metallica L. 10.969 —
- cartacea » 57.889 —
- L. 68.858 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(6126)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1955

ATTIVO

Oro in cassa	L.		4.228.090.325,48
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.449.264.517,57
Portafoglio su piazze italiane	»		303.432.865.235,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		78.346.208,45
Anticipazioni	»		93.018.222.980 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		76.064.759.031,76
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		46.164.949.364,59
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		790.278.024.660,55
Partite varie	»		3.553.820.321,44
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		92.185.311.665,46
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		330.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		3.661.418.539,01
Spese	»		21.641.915.726,13
	L.		2.337.368.616.546,92
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.705.531.908.718,16
	L.		6.042.900.525.265,08
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.795.026,42
TOTALE GENERALE	L.		6.042.933.320.291,50

PASSIVO

Circolazione	L.		1.496.098.815.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		15.024.304.876,55
Depositi in conto corrente liberi	»		58.584.426.080,61
Conti correnti vincolati	»		586.544.444.693,01
Creditori diversi	»		127.254.570.212,87
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	74.226.319.885,32	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	44.907.185.234,48	29.319.134.650,84
Rendite del corrente esercizio	»		21.937.004.093,04
	L.		2.334.762.699.606,92
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.360.108.329 —	
Fondo di riserva straordinario	»	945.808.611 —	2.605.916.940 —
	L.		2.337.368.616.546,92
Depositanti	»		3.705.531.908.718,16
	L.		6.042.900.525.265,08
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.795.026,42
TOTALE GENERALE	L.		6.042.933.320.291,50

(6125) *Il Governatore:* MENICHELLA *Il Ragioniere generale:* PERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cento posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo A;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 16 del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1954, n. 1496;

Veduto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, per quanto riguarda il numero dei posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili all'atto del bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di cento posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza. Un terzo dei posti medesimi è riservato al personale di ruolo di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato, proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, che sia in possesso del titolo di studio prescritto dal successivo art. 2.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite masimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

g) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

h) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409;

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

l) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore;

m) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *n*) si cumula con quella di cui alla lettera *o*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *m*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessato per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, e possedere una statura non inferiore a metri 1.64 (uno e sessantaquattro);

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 dovrà essere presentata alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni trenta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento e alla questura di Aosta.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'articolo precedente possono essere ammessi a concorso;

3) essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione ad un partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere — francese, inglese o tedesco — diverse da quella scelta come obbligatoria).

La firma in calce alle domande deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), entro il termine perentorio di giorni venti — che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risultati la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948;

n) i profughi del territorio di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare in carta da bollo da L. 100 l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dai prefetti delle Provincie dove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati;

a) diploma originale di laurea di cui all'art. 2 lettera *A*), o copia autentica notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100 il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo origi-

nale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza di cui all'art. 4;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e, nel secondo caso, dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra e che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto. I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo del documento di cui sopra un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere a), f) e g) del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere c), d) ed f) del presente articolo, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica, con l'indicazione della statura. Tale disposizione non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f), del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 5, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere n) ed o) del precedente art. 2.

Art. 8.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4, saranno considerati privi di efficacia, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 5 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera a) dell'art. 5.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso già parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, senza conseguirvi la idoneità.

L'espulsione del candidato, dopo la dettatura del tema durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte o non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengono lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 5 cinquantesimi.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempre che i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi del pari nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà formata tenuto conto delle riserve di posti a favore del personale di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra o per causa di servizio, dagli ex combattenti o categorie assimilate e degli orfani di guerra.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni; in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I volontari predetti, trascorso il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1955
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 173 — OLIVA

(6102)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato - branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati ».

In relazione all'art. 13 del decreto Ministeriale in data 11 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 22 agosto 1955, col quale fu indetto un concorso per esami, fra laureati in ingegneria civile o industriale, a quindici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati », si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 13 e 14 dicembre 1955 quelle obbligatorie, e nel successivo giorno 15 quella facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(6121)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. S/4988 Div. 3/1 e n. 4989 Div. 3/1, in data 22 settembre 1955, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono stati assegnati ai posti relativi i vincitori del concorso a undici posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1953;

Considerato che a seguito di rinuncia dei sanitari regolarmente interpellati a norma di legge sono rimasti vacanti e disponibili i posti dei comuni di: Monza, Sesto San Giovanni, Rho, Vimercate, Brugherio e Sant'Angelo Lodigiano;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione dei predetti posti secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati ai posti a fianco di ciascuno indicati:

1) Scaglione dott. Calcedonio: Monza;
2) Zavattoni dott. Edgardo: Sesto San Giovanni;
3) Volpato dott Carlo: Rho;
4) Del Campo dott. Giovanni: Vimercate;
5) Contini dott. Teresio: Brugherio;
6) Sergi dott. Demetrio: Sant'Angelo Lodigiano.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio nelle rispettive sedi entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 10 novembre 1955

Il prefetto: LIUTI

(6053)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.